



Sentenza n. 176 del 2024

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatore e redattore: Franco Modugno
decisione del 21 maggio 2024, deposito del 7 novembre 2024

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ordinanza n. 56 del 2023

parole chiave:

ORDINAMENTO PENITENZIARIO – BENEFICI PENITENZIARI –
DETEZIONE DOMICILIARE – RETROATTIVITÀ *IN MITIUS*

disposizione impugnata:

- art. 47-ter, comma 1-bis, della [legge 26 luglio 1975, n. 354](#)

disposizioni parametro:

- art. 3 e 27, terzo comma, della [Costituzione](#)

dispositivo:

non fondatezza

Il Tribunale di sorveglianza di Trieste dubita della legittimità costituzionale dell'art. 47-ter, comma 1-bis, della legge n. 354 del 1975 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), **nella parte in cui non prevede a favore dei condannati cd. liberi sospesi, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, la detenzione domiciliare** per espiare una pena detentiva inflitta non superiore a quattro anni, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 47-ter cit., quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che la misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati, avuto riguardo a comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro, o di salute del condannato (così come previste dall'art. 56 della l n. 689 del 1981). Secondo il giudice *a quo*, la norma censurata violerebbe l'**art. 3 Cost.**, determinando una irragionevole **disparità di trattamento** fra i condannati definitivi liberi sospesi anteriormente al d.lgs. n. 150 del 2022 e i condannati non definitivi che abbiano la disponibilità di un'abitazione, i quali, a seguito della riforma operata da tale decreto legislativo, possono essere ammessi alla detenzione domiciliare quale pena sostitutiva ai sensi del novellato art. 56 della legge n. 689 del 1981, con le prescrizioni di cui al successivo art. 56-ter, laddove il giudice della cognizione ritenga di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni.

Inoltre, i predetti condannati definitivi liberi sospesi anteriormente al d.lgs. n. 150 del 2022 risulterebbero, altresì, discriminati *in peius* anche con riguardo alla disciplina delle condizioni

soggettive per la sostituzione della pena detentiva, posto che l'art. 59, primo comma, lettera a), della legge n. 689 del 1981, come sostituito, non preclude l'accesso alla pena sostitutiva a chi ha commesso un delitto non colposo durante l'esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Secondo il rimettente, risulterebbe poi violato anche l'**art. 27, terzo comma, Cost.**, in quanto nella situazione dei soggetti in parola il reingresso in carcere *tout court* o l'esecuzione della pena in regime di semilibertà, con conseguente allontanamento totale o parziale dalla comunità di residenza, dove il condannato fruisce di alloggio messo a disposizione dal comune in quanto persona svantaggiata, e nella quale si è reinserito dopo l'ultima scarcerazione senza incorrere in significativi rilievi, verrebbe a porsi in **contrasto con la finalità rieducativa della pena.**

La Corte costituzionale, dopo aver ricostruito il panorama normativo vigente in materia, ha ritenuto **non fondate** le questioni sollevate.

In particolare, rispetto alla dedotta violazione dell'**art. 3 Cost.**, il giudice delle leggi dopo aver chiarito che il problema di fondo evocato dalla prospettazione del giudice *a quo* sia quello della legittimità dei limiti al principio di retroattività della *lex mitior* in materia penale che proprio nell'art. 3 cit. rinviene il suo diretto fondamento costituzionale, chiarisce che la riconduzione del principio in questione nell'alveo di tale disposizione costituzionale, piuttosto che in quello dell'art. 25, secondo comma, Cost., comporta che il relativo statuto costituzionale risulti **meno energico** di quello del principio di irretroattività *in peius*, nel senso che mentre, quest'ultimo costituisce un valore assoluto e inderogabile, **la regola della retroattività in mitius è, invece, suscettibile di limitazioni e deroghe legittime sul piano costituzionale**, ove sorrette da **giustificazioni oggettivamente ragionevoli**, rilevando, infine, come sia proprio quest'ultima l'evenienza che ricorre nel caso d'interesse. La Corte afferma, pertanto, che l'inapplicabilità delle norme più favorevoli in tema di pene sostitutive ai condannati con sentenza irrevocabile prima dell'entrata in vigore della riforma (siano o no liberi sospesi), malgrado le stesse norme operino in relazione a soggetti che, per fatti anteriormente commessi, abbiano giudizi in corso a tale data (anche se raggiunti da pronunce di condanna, ma non definitive), è assetto che rispecchia la regola generale espressa dall'art. 2, quarto comma, cod. pen., per cui, **nel caso di successione di leggi penali modificative, l'applicazione retroattiva della norma più mite trova un limite nella formazione del giudicato.** A tal specifico riguardo, la Consulta richiama, dunque, la propria consolidata giurisprudenza, con cui si è evidenziato che l'**esigenza di salvaguardare la stabilità della res iudicata** è suscettibile di costituire, in generale, adeguata **ragione di deroga** al principio considerato, senza che ciò implichi alcuna frizione con la dimensione sovranazionale del principio stesso, quale risultante, in particolare, dall'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Da qui, la declaratoria di non fondatezza della questione relativa all'art. 3 Cost.

Rilevato, infine, che la censura di violazione dell'**art. 27, terzo comma, Cost.**, nella stessa prospettiva del rimettente, appare **priva di autonomia**, presentandosi come meramente ancillare rispetto a quella di violazione dell'art. 3 Cost., la Consulta ne dichiara, analogamente, l'infondatezza.

Jacopo Ferracuti